

Codice A1601A

D.D. 24 febbraio 2017, n. 79

D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria Mondole'. Proponente: AFV Mondole'. Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabrosa Sottana e Frabrosa Soprana (CN). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea e al SIC/ZPS IT1160057 Alte Valli Pesio e Tanaro.

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 26 settembre 2016 (prot. n. 23777/DB1601A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Mondolè", ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabrosa Sottana e Frabrosa Soprana (CN);

con nota prot. num. 28306/A16.01 del 18/11/2016 il Settore Biodiversità e Aree naturali ha richiesto alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata dall'AFV Mondolè, a cui il proponente ha risposto con nota ns prot. 31626/A1600 del 29/12/2016;

L'AFV Mondolè si sovrappone parzialmente al SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" e risulta confinante con il SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea". Tali siti sono stati individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000;

i suddetti siti Natura 2000 si pongono l'obiettivo di tutelare ambienti e specie tipici degli ambienti montano ed alpino nonché alcuni siti di grotta particolarmente rappresentativi a livello regionale;

nella relazione presentata il proponente dichiara che l'attività venatoria portata avanti dall'AFV Mondolè si concentra sulle specie camoscio, capriolo, cinghiale, fagiano di monte, volpe, lepre comune, fagiano comune, starna, beccaccia, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e germano reale;

viene inoltre dichiarato che dal 2004 non viene più effettuato il prelievo alle specie coturnice, pernice bianca e lepre variabile;

in merito agli interventi di miglioramento ambientale condotti dall'AFV Mondolè, si rileva che il SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è interessato da attività di pascolamento mirato al fine di contenere la diffusione di specie vegetali infestanti in valle Ellero;

alla luce della Relazione presentata, si ritiene che l'attività venatoria dell'AFV Mondolè sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno del SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea" e del SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" e con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo

unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l’art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto l’articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d’Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell’Azienda faunistico-venatoria “Mondolè” (Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabrosa Sottana e Frabrosa Soprana, CN) a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l’attività in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, che si intendono qui integralmente richiamati, così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016, e che vengano rispettati, i disposti delle Misure di conservazione sito-specifiche per il SIC IT1160026 “Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea” e del SIC/ZPS IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro” approvate con rispettivamente con D.G.R. n. 24-4043 del 10-10-2016 e con D.G.R. n. 21-4365 del 6/2/2017.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per lo svolgimento dell’attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI